



COMUNE DI FELINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30 Novembre 1993.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 Gennaio 1994.

Pubblicato all'albo pretorio dal 4 Marzo 1994 al 18 Marzo 1994.

Entrato in vigore il 19 Marzo 1994

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 Aprile 1994.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12 Giugno 1996.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25 Giugno 1998.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 3 Maggio 1999.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13 Marzo 2003.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30 Settembre 2003.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/11/2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 aprile 2016

INDICE

Art. 1	Pag.	3
<i>Trasporti Funebri</i>		
Art. 2 – Esercizio del servizio di trasporti funebri	Pag.	4
Art. 3 – Spese per il trasporto delle salme	Pag.	4
Art. 4 – Orario e percorsi consentiti	OPag.	4
<i>Servizio dei Cimiteri</i>		
Art. 5 – Designazione dei cimiteri	Pag.	5
Art. 6 – Compiti del necroforo	Pag.	5
Art. 7 – Disciplina del personale	Pag.	6
Art. 8 – Servizi religiosi	Pag.	6
Art. 9 – Orario dei Cimiteri	Pag.	6
Art. 10 – Contegno nei cimiteri	Pag.	6
Art. 11 – Divieto di commercio	Pag.	7
Art. 12 – Lavorazioni entro i cimiteri	Pag.	7
Art. 13 – Giardinaggio, piantagioni e rimozioni	Pag.	7
Art. 14 – Manutenzione dei ricordi funebri	Pag.	8
Art. 15 – Prerogative del Comune	Pag.	8
Art. 16 – Sepolture	Pag.	9
Art. 17 – Concessioni cimiteriali	Pag.	9
Art. 18 – Inumazioni in campo all’aperto	Pag.	9
Art. 19 – Concessione di avelli	Pag.	10
Art. 9 Bis – Rinnovi	Pag.	11
Art. 19 Ter – Temini di Pagamento	Pag.	11
Art. 20 – Applicazione delle lapidi sui loculi	Pag.	11
Art. 21 – Avelli provvisori	Pag.	12
Art. 22 – Prestito di avelli	Pag.	13
Art. 23 – Esumazioni ed estumulazioni	Pag.	13
Art. 23 Bis – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	Pag.	14
Art. 24 – Salme con oggetti da recuperare	Pag.	14
Art. 25 – Cellette ossario	Pag.	15
Art. 26 – Apertura dei sepolcreti	Pag.	15
Art. 27 – Sepolcreti intestati a comunità, congregazioni, unioni	Pag.	15
Art. 28 – Divieto di cessione d’uso per atto tra vivi	Pag.	16
Art. 29 – Estinzione delle concessioni prima della scadenza	Pag.	16
Art. 30 – Rinuncia delle concessioni	Pag.	16
Art. 31 – Rimborso per sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza	Pag.	16
Art. 32 – Revoca	Pag.	17
Art. 33 – Decadenza	Pag.	17
Art. 34 – Procedura per dichiarazione di decadenza	Pag.	17
Art. 35 – Conseguenze della decadenza	Pag.	18
Art. 36 – Cremazioni	Pag.	18
Art. 37 – Affidamento urne cinerarie per la conservazione	Pag.	19
Art. 38 – Dispersione delle ceneri	Pag.	20
Art. 39 – Termini per effettuare la cremazione	Pag.	21
Art. 40 – Cremazione salme stranieri	Pag.	21
Art. 41 – Urna cineraria	Pag.	21
Art. 42 – Norma finale	Pag.	22

Art. 1

Il Comune di Felino, per tutto quanto concerne la polizia mortuaria, si uniforma in ogni punto agli articoli da 337 a 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed al regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Il presente regolamento, inoltre, detta norme integrative che riguardano:

- a) i trasporti funebri
- b) il servizio dei cimiteri
- c) le sepolture e le concessioni cimiteriali

Art. 2 TRASPORTI FUNEBRI

Servizio

Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004 e deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione al trasporto di cadavere o ei resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto è soggetto alla corresponsione al Comune di un diritto fisso, ai sensi dell'art.149 c.4, lett. c) del D.lgs.267/2000.

Eccezioni

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

Morti per malattie infettive – Radioattività

Per il trasporto di salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti commi e come previsto dall'art. 18 del Reg. P.M. approvato dal D.P.R. 285/1990, il Comune può disporre nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, il trasporto nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici stabilite a giudizio del Sindaco, di concerto con il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Comune ove è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Il Comune può autorizzare il trasporto ai fini della sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in luoghi esterni al Cimitero, previa autorizzazione dell'Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente.

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di stati non aderenti a tale convenzione fermo restando le prescrizioni in caso di morti a causa di malattie infettive o radioattività.

Norme generali per i trasporti

Il cadavere, consegnato a persona responsabile del trasporto, deve viaggiare accompagnato dai documenti di autorizzazione e con le modalità previste dalle normative vigenti.

I trasporti funebri vengono effettuati di norma nei giorni feriali. In caso di più giorni festivi consecutivi, si potrà autorizzare il trasporto in uno dei giorni festivi secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune e con nulla osta delle autorità consolari se trasportate all'estero.

Non è soggetto né a misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere contenute in apposita urna cineraria sigillata recante nome e cognome del defunto.

Art. 3

Spese per il trasporto delle salme

In caso di persone nullatenenti e qualora vi sia richiesta da parte della famiglia, le spese per il trasporto delle salme saranno a carico del Comune in forma tale da garantire il decoro del servizio.

Orario e percorsi consentiti

I trasporti funebri, previamente autorizzati dal Sindaco, si effettueranno in ogni giorno della settimana dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale e dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16.30 nel restante periodo.

I trasporti funebri verranno autorizzati nelle giornate festive all'interno dei cimiteri provvisti delle necessarie camere mortuarie, per la sola ricezione delle salme; in deroga a quanto specificato nel presente comma, in casi eccezionali, potrà essere effettuato il trasporto anche nelle giornate festive, previa autorizzazione del Sindaco e dell'Ufficiale Sanitario.

Il percorso da seguire sarà quello più breve dal confine del territorio comunale, nel caso di salma proveniente da fuori comune, o dalla casa di abitazione, alla Chiesa e al Cimitero.

Il Sindaco può, con proprio provvedimento e per motivi particolari, derogare a quanto disposto dal presente articolo.

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 5

Designazione dei cimiteri

I cimiteri del Comune di Felino sono i seguenti :

- urbano o del capoluogo, in località "Padovana";
- Cevola, in località di Cevola;
- Barbiano, in località di Barbiano.

Nei cimiteri sopra elencati devono essere ricevute, previo pagamento delle tariffe stabilite, le salme ed i resti mortali delle persone indicate nell'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 10/09/1990 n. 285.

Art. 6

Gestione del servizio cimiteriale. Compiti del necroforo

- 1. Il Comune può gestire il servizio cimiteriale in forma diretta con proprio personale, oppure tramite affidamento in concessione o in appalto a ditte specializzate nel settore, secondo la normativa nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.**
- 2. In ogni caso, il necroforo ha anche le mansioni di custode dei cimiteri ed è responsabile della vigilanza e della buona tenuta degli stessi.**
- 3. Oltre ai compiti previsti dal regolamento nazionale (art. 52) deve:**
 - **collocare nella camera mortuaria, a disposizione del Servizio di Igiene Pubblica, quei feretri che per mancanza di documenti o per inosservate prescrizioni non potesse ricevere in consegna. Del fatto da immediata comunicazione telefonica all'Ufficiale Sanitario.**
 - **riferire all'Ufficio Tecnico Comunale circa i guasti ed i deterioramenti che per qualsiasi causa riscontrasse nei fabbricati o negli spazi esistenti nel Cimitero, operando, nell'interesse dell'Amministrazione, alla tutela dell'incolumità pubblica.**

- tenere in consegna le chiavi delle cappelle ed in custodia quelle del Cimitero o di ogni altro luogo chiuso del Cimitero stesso, aprire e chiudere il Cimitero del Capoluogo .
- fornire le informazioni chieste dai visitatori indirizzandoli, ove occorra, agli uffici comunali preposti.

4. Opera affinché:

- quanti frequentano il Cimitero per visite o per ragioni di lavoro tengano un atteggiamento corretto e confacente al carattere del luogo.
- tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato ;
- siano osservate tutte le norme del presente regolamento;

5. Oltre alle attribuzioni precedenti deve:

- murare avelli;
- squadrare campi nei cimiteri;
- posare i feretri, in collaborazione con altro personale operaio del Comune, nei vari tipi di sepoltura sia comunali che private, provvedendo alla loro muratura;
- eseguire i piccoli lavori di ordinaria manutenzione;
- scavare le fosse per le inumazioni e le esumazioni e relativo riempimento;
- sgomberare i viali e vialetti dalla neve, dalle erbe e dai materiali di rifiuto;
- eliminare nello scavo e mettere in disparte tutte le pietre trasportandole poi nei posti fissati e curando che sulle tombe sia posta solamente terra;
- evitare che nei movimenti di terra avvengano dispersioni di ossa;
- colmare le fosse che per sfondamento delle casse si avvallino e quelle che risultino abbassate dopo eseguita l'esumazione.

Art. 7

Disciplina del personale

- 1. Tutto il personale addetto ai cimiteri deve tenere quel rispettoso contegno che il luogo e le funzioni richiedono.**
- 2. E' fatto divieto di alienare piante, fiori, marmi provenienti da spogli di sepolture, bronzi, residui ferrosi, ecc.. e impegnarsi in qualunque affare o impresa relativi a tutto quello che riguarda i cimiteri.**
- 3. Le violazioni al dovere del presente articolo costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti comunali e sono sanzionate in base alla normativa di tempo in tempo vigente in materia.**
- 4. In caso di gestione del servizio tramite appalto o concessione, nei contratti relativi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

Art. 8

Servizi religiosi

I servizi religiosi nei cimiteri comunali sono affidati all'autorità di culto territorialmente competente su richiesta dei famigliari del defunto.

Art. 9 *Orario dei Cimiteri*

Con propria deliberazione la Giunta Municipale stabilisce l'apertura e la chiusura dei Cimiteri sia per il periodo estivo che per quello invernale.
Tale orario sarà affisso a lato dell'ingresso di ogni cimitero.

Art. 10 *Contegno nei Cimiteri*

Nei cimiteri si entra solo a piedi.

Il custode potrà consentire l'ingresso con autoveicoli nei casi di evidente menomazione fisica, solo se l'intestatario risulterà munito di apposito permesso, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Gli inabili potranno richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di permessi permanenti.

Le eccezioni sopradette non sono valide nei giorni commemorativi che richiamano gran folla di visitatori.

E' vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere scalfire od incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi guisa le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra cosa di cui sono costituiti i cimiteri.

E' vietato l'ingresso ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani ed altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza e a chi eserciti la questua.

Art. 11 *Divieto di commercio*

All'interno del cimitero è vietato fare commercio o deposito di fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere od affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, propaganda commerciali o simili.

All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, purché autorizzate da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità a condizioni che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.

E' fatto assoluto divieto di ogni forma di pubblicità commerciale nei piazzali antistanti i Cimiteri.

Ai trasgressori saranno applicate sanzioni da parte della polizia urbana.

Art. 12 *Lavorazioni entro i cimiteri*

Le pietre, sia per le costruzioni che per le decorazioni dei monumenti o segni funerari, come pure le lapidi non potranno essere lavorate nei cimiteri, ma dovranno esservi trasportate già finite.

Si fa eccezione per le epigrafi da eseguirsi sulle lapidi o sui monumenti esistenti.

La messa in opera di manufatti, lapidi e tombe deve essere eseguita in presenza del custode del cimitero.

I lavori eseguiti abusivamente verranno rimossi d'ufficio.

Nei giorni festivi o di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta.

E' pure vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro dal 22 ottobre al 6 novembre, compresi, in tale periodo è vietata l'introduzione nei cimiteri di lapidi, marmi ed ornamenti per tombe, avelli, cellette ossario, ecc..

Art. 13

Giardinaggio, piantagioni e rimozioni

Chiunque intenda eseguire piantagioni all'interno dei Cimiteri dovrà farne richiesta all'Amministrazione Comunale ed ottenere l'autorizzazione.

Qualsiasi piantagione anche se autorizzata, eseguita su area non avuta in concessione con regolare atto, può sempre essere rimossa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di decoro, di viabilità, di disturbo alle concessioni adiacenti, di pericolo per i passanti o per ragioni di pubblica utilità.

Quando i fiori o gli arbusti che le famiglie dei defunti hanno la facoltà di porre sporgessero dal perimetro dell'area concessa e superassero l'altezza di cm. 60 l'Amministrazione Comunale può farli potare e anche farli togliere.

Art. 14

Manutenzione dei ricordi funebri

La manutenzione dei cippi o ricordi funebri, delle lapidi, dei simboli e di quant'altro posto dai privati nel cimitero per onoranze funebri, rimane sempre a carico dei privati stessi i quali dovranno provvedervi in via continuativa e, comunque, ogni volta che l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.

In caso contrario sono, a cura del Comune, tolti dal luogo di destinazione e sottratti alla pubblica vista.

Art. 15

Prerogative del Comune

Diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- a) ricordi funebri di ogni sorta collocati nei comparti comuni qualora, alla fine del decennio, i parenti o gli affini del defunto sino al terzo grado non ottengano dall'amministrazione Comunale di destinarli ad altra sepoltura pertinente alla loro famiglia;
- b) i ricordi, le lapidi ed i monumenti ritirati in seguito a provvedimenti di esproprio o per revoca o per rinuncia alla concessione.

Tutto quanto diventa di proprietà del Comune per effetto dei commi precedenti deve essere distrutto quando non può servire alla costruzione, alla manutenzione, agli abbellimenti ed alle riparazioni del cimitero.

I materiali di risulta possono essere assegnati dal Sindaco ad Enti che ne facciano particolare richiesta.

Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritino la conservazione, l'Amministrazione Comunale deve sentire il parere delle competenti autorità.

Art. 16 *Sepulture*

Nei Cimitero del Comune è possibile l'inumazione, mediante seppellimento in fosse scavate e poi ricoperto di terra e la tumulazione, che consiste nel collocamento dei cadaveri in nicchie, loculi, cappelle, ecc...ermeticamente chiusi con muratura o lastra di pietra.

Art. 17 *Concessioni cimiteriali*

La concessione di aree per la costruzione di sepolture private, o loculi può essere accordata in ogni tempo a persone, comunità ed enti secondo le disponibilità e le norme stabilite per ogni tipo di sepoltura.

Essa deve risultare da apposito atto stipulato fra il Comune ed il concessionario e si ritiene perfezionata soltanto dopo formale sottoscrizione.

Tali concessioni danno luogo esclusivamente ad un diritto d'uso ed hanno effetto limitato nel tempo in relazione al particolare tipo di sepoltura, come specificato negli articoli seguenti.

La durata della concessione deve, in ogni caso, risultare dal testo dell'atto di concessione.

Gli atti concessori mancanti, stipulati dall'anno 1946 in poi, hanno durata di 40 anni per gli avelli e di 10 anni per le aree.

Art. 18 *Inumazione in campo all'aperto*

Le aree destinate all'inumazione all'aperto sono indicate:

- nell'allegato A) per il cimitero di Felino capoluogo;
- nell'allegato B) per il cimitero di Cevola;
- nell'allegato C) per il cimitero di Barbiano.

L'assegnazione dell'area avviene solo all'atto della richiesta di sepoltura.

Non vengono concesse aree a persone in vita.

Le aree per inumazione all'aperto sono concesse per un periodo di 10 anni, trascorso il quale il Comune può togliere i feretri.

I feretri inumati devono essere collocati direttamente a contatto col terreno.

Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 75 del vigente regolamento nazionale.

La disposizione delle fosse e la distanza l'una dall'altra sono indicate nei vari allegati.

Sulle aree concesse per sepolture in fosse all'aperto possono essere innalzati cippi ed applicate lapidi, a spese dei concessionari, nel rispetto delle seguenti dimensioni:

- Larghezza: misura fissa cm 80;
- Lunghezza: misura fissa cm. 180;
- Altezza fino ad un massimo di cm. 140.

Non è consentito l'uso di manufatti e lastre che coprano un'estensione maggiore di due terzi della fossa, al fine di non compromettere il regolare processo di mineralizzazione delle salme.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti di loro proprietà.

E' vietato pavimentare i camminamenti fra le fosse con gettate in cemento, prefabbricati autobloccanti o qualsiasi altra operazione in muratura .

E' consentito pavimentare i camminamenti tra le fosse con pietre, sassi, manufatti prefabbricati ecc.. purché vengano posati direttamente nel terreno o sulla sabbia e distino l'uno dall'altra almeno 2 cm.

Esaurite le aree indicate negli allegati ne verranno individuate altre, all'interno dei vari cimiteri.

Le nuove aree individuate saranno riportate su apposito allegato, che, dopo l'approvazione della Giunta Comunale, diverrà parte integrante del presente articolo.

Nel caso di salme di coniugi o parenti, inumate in fosse adiacenti, l'Amministrazione Comunale, valutata la disponibilità di aree, può prolungare la concessione delle stesse, fino al raggiungimento della scadenza del periodo di inumazione dell'ultimo estinto, purché non si superino i 5 anni.

Copia del presente articolo sarà consegnata previa firma per ricevuta, al concessionario all'atto del pagamento delle spese per le operazioni cimiteriali.

Art 19 **Concessione avelli**

1. La concessione degli avelli ha una durata di anni 40, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2. La concessione degli avelli ha luogo quando vi sia:

a - una salma da tumulare;

b - quando il richiedente dimostra di non avere familiari (coniuge, figli legittimi o naturali) in grado di provvedere, all'epoca della sua morte, alla richiesta e al pagamento della concessione stessa, purché abbia compiuto i 65 anni di età.

- 3. E' consentita altresì la concessione di un loculo vicino a quello del figlio al genitore superstite purché abbia compiuto i 65 anni di età.**
- 4. In caso vi sia disponibilità di avelli contigui o vicini a quello di un defunto, il coniuge che abbia compiuto i 65 anni di età può riservarlo per sé**
- 5. La concessione dei loculi si eseguirà occupando di seguito gli spazi disponibili partendo da sinistra verso destra e dall'alto al basso (nelle arcate di recente costruzione).**
- 6. Negli avelli concessi è vietata la rotazione, a titolo gratuito, dei cadaveri.**
- 7. E' consentito, previo pagamento della relativa tariffa, il collocamento, negli avelli già occupati da altro cadavere o riservati, di cassettine/sacchetti contenenti i resti mortali di eseguite esumazioni/estumulazioni e/o cremazioni, sempre che l'avello offra spazio sufficiente per collocarli.**
- 8. I concessionari degli avelli hanno l'obbligo di provvedere al completamento della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di mesi tre dalla data della sepoltura.**
- 9. All'interno dello stesso Cimitero sono consentite traslazioni per l'avvicinamento di sepolture di coniugi o parenti di 1° grado e per concedere il 2° avello (riserva) al coniuge in vita che, all'atto della richiesta di traslazione, abbia raggiunto l'età di 65 anni. E' consentita altresì la traslazione del cadavere da un loculo di proprietà del Comune ad una tumulazione privata (cappella di famiglia).**
- 10 Ai fini del presente articolo, al rapporto di coniugio sono equiparate le unioni civili, risultanti dallo stato di famiglia al momento della morte dell'avente diritto.**

19 Bis
Rinnovi

- 1 - La concessione non è rinnovabile, fatta eccezione per i contratti trentennali stipulati prima dell'entrata in vigore del vigente regolamento approvato con Del. di C.C. n. 58 del 30.11.1993 e successive modificazioni, e per i contratti di durata inferiore ai 40 anni stipulati fra il 1.01.1994 fino al 31.12.1997, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, abrogato con Del. di C.C. n. 32 del 3.05.1999. Le predette concessioni possono essere rinnovate solo fino al raggiungimento dei quaranta anni di sepoltura dei cadaveri.
- 2 - Nel caso di salme, di coniuge o parenti, tumulate in avelli adiacenti, l'Amministrazione comunale, valutata la disponibilità di avelli, può concedere il rinnovo del contratto fino al raggiungimento della scadenza contrattuale di tumulazione dell'ultimo estinto, purché il rinnovo non superi i 10 anni.
- 3 - La decorrenza del contratto di rinnovo avrà inizio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto originario.
- 4 - Alla scadenza della concessione di un avello in cui la tumulazione del cadavere sia avvenuta da un periodo di tempo inferiore a 40 anni, è consentito effettuare il rinnovo della concessione stessa per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i 40 anni di sepoltura e comunque per un periodo non inferiore al raggiungimento dei 20 anni di sepoltura indispensabili per poter procedere all'estumulazione come prescritto dal successivo art.23 bis comma 3.

Art. 19 ter
Termini di pagamento

Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito di norma al momento della stipula del contratto e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla stipula della medesima.

In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Art. 20
Applicazione delle lapidi sui loculi

Il concessionario o chi per esso, subito dopo la tumulazione della salma, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) Il portafiaccola e il portafiori potranno essere entrambi o d'ottone brunito chiaro (come da campione depositato presso il cimitero), oppure dello stesso identico materiale - per la qualità e per tonalità di colore - della lapide.
Portafiaccola e portafiori dello stesso materiale della lapide non potranno essere in alcun modo completati con parti metalliche o in bronzo visibili.
La cornice della fotografia può essere dello stesso identico materiale - per qualità e tonalità di colore - della lapide, oppure d'ottone brunito chiaro.
Le diciture potranno essere d'ottone brunito chiaro, oppure incise sulla lapide e tinteggiate con apposita vernice con una tonalità di colore che potrà variare dal marrone chiaro al nero.
- b) Il portafiori dovrà essere installato sul lato destro di chi guarda la lapide;
- c) E' lasciata facoltà ai congiunti di eseguire lavori ornamentali alle lapidi, purché i medesimi siano improntati alla massima semplicità e preventivamente autorizzati.
I lavori ornamentali possono essere eseguiti in bronzo brunito chiaro o incisi sulla lapide e tinteggiati con apposita vernice con tonalità di colore che può variare dal marrone chiaro al nero.

Lapidi che non saranno conformi a quanto previsto dal presente articolo dovranno essere rimosse e rifatte a spese del concessionario.

Copia del presente articolo sarà consegnata, previa firma per ricevuta, al concessionario all'atto della stipula del contratto.

Art. 21
Avelli provvisori

Possono essere concessi avelli provvisori nei seguenti casi:

- a) quando l'avello designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
- b) quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
- c) quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;
- d) quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

La concessione provvisoria ha la durata di anni due e comporta il pagamento della intera tariffa che comprenderebbe la tumulazione definitiva.

Alla levata della salma deposta nell'avello provvisorio si effettuano i rimborsi, trattenendo in percentuale i costi della concessione ed inoltre tutte le spese per dette operazioni.

Qualora la salma, dopo due anni dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, la tumulazione provvisoria diviene definitiva e non potrà più venire estumulata per tutta la durata della concessione, se non nei casi previsti dal regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Per la chiusura degli avelli provvisori non può essere autorizzata la posa in opera della lapide di chiusura fornita dall'amministrazione comunale.

Qualunque tipo di lapide provvisoria posta in opera a cura del concessionario, deve recare, ben visibile la dicitura "PROVVISORIO".

Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro in altra sede l'avello ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli (senza obbligo di retrodazione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario).

L'avello e il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi coniugi e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della ammenda prevista per contravventori alle norme del presente regolamento.

Art. 22 *Prestito di avelli*

E' consentito ai concessionari di sepolcri vari (tombe, cappelle, arcate ecc..) concedere in prestito, per i casi previsti dall'articolo precedente, i loro avelli disponibili .

Il prestito non deve avere una durata superiore a due anni ed a tal fine il concedente ed il concessionario devono sottoscrivere apposito impegno.

E' fatto salvo il pagamento delle operazioni di tumulazione ed estumulazione.

Art. 23 Esumazione ed estumulazione"

1. Per le esumazioni ed estumulazioni s'intendono richiamati gli articoli dall'82 all'89 compresi del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/99.
2. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione avverte i familiari se reperibili o fa apporre cartelli di avvertimento nel riquadro o sulle singole sepolture e un avviso all'Albo Pretorio.
3. Dopo sei mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra e in mancanza di famigliari, L'Amministrazione provvede all'esumazione od all'estumulazione.

4. I resti mortuari sono raccolti e racchiusi in apposita cassetta od in sacchetto di plastica, sigillato ed etichettato.
5. Tale sacchettino o cassetta rimane a disposizione della famiglia per un anno.
6. Trascorso infruttuosamente tale termine il sacco, contenete i resti mortuari, viene posato definitivamente nell'ossario comune.
7. I familiari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio Comunale addetto al servizio, un indirizzo utile al loro reperimento, in mancanza di tale comunicazione, il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.
8. In caso di esumazione ordinaria, qualora il cadavere non sia in condizioni di completa scheletrizzazione, i resti mortali potranno:
 - a) Permanere nella stessa fossa originaria d'inumazione.
 - b) Essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti o di rotazione)
 - c) Essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile a cura e spese dei familiari. Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
9. Per i resti mortali indecomposti da reinumare, è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato perimetro del contenitore, particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
10. Il tempo d'inumazione viene stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradabili. Due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.
11. In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione del cadavere, le ossa raccolte saranno depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata, avello, celletta ossario, tomba di famiglia, previa raccolta in cassette di zinco o sacchetto a norma del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
 Qualora non sia completato il processo di scheletrizzazione del cadavere sono consentite le seguenti operazioni:
 - a) Inumazione dei resti mortali in campo di rotazione per 2 anni con aggiunta di sostanze biodegradabili oppure 5 anni senza aggiunta di sostanze, in questi casi dalla cassa verrà asportato lo strato di zinco. La sepoltura sarà contrassegnata con croce di legno ed etichetta.
 - b) Cremazione dei resti mortali a cura e spese dei familiari.

Art. 23 bis

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria delle sepolture dei cadaveri per inumazione e per tumulazione possono essere eseguite, prima del prescritto turno di rotazione (10 anni per inumazione e 20 anni per tumulazione) per:
 - Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
 - Provvedimento del Sindaco per pubblica utilità.
2. Oppure prima della scadenza della concessione:
 - A richiesta dei familiari aventi diritto, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura in Cimitero di altro Comune;

- Per eseguire l'esumazione o l'estumulazione è necessario che i cadaveri siano stati inumati per un minimo di 10 anni e tumulati da almeno 20 anni e se non è completato il processo di scheletrizzazione i resti mortali vengano avviati a cremazione.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche sulle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve particolari situazioni nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L.

Art. 24

Salme con oggetti da recuperare

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni ed estumulazioni, se richiesti dai famigliari, sono loro consegnati dal necroforo dopo regolare firma di ricevuta su apposito registro.

Gli oggetti ed i ricordi di cui sopra se non sono richiesti dai famigliari seguono i resti del defunto nel caso di tumulazione in cellette ossario individuali oppure sono consegnati dal custode dell'Amministrazione nel caso di dispersione dei resti nell'ossario comune.

Per ottenere di recuperare gli oggetti preziosi od i ricordi delle salme che devono essere esumate od estumulate i famigliari devono avvisare il custode del cimitero ed assistere alle operazioni.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto , anche se non richiesto dai famigliari, costituisce, per il personale incaricato delle operazioni, grave mancanza perseguibile anche penalmente.

Art. 25

Cellette Ossario

1. A norma dell'art. 85 del regolamento di polizia mortuaria possono essere concesse per contenere i resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione.
2. La durata della concessione delle cellette ossario è stabilita in anni 40 (quaranta) a decorrere dal 1° gennaio 2012, fatte salve le concessioni di 99 anni stipulate prima dell'entrata in vigore di dette modifiche.
3. E' possibile procedere al rinnovo per anni 20 (venti) per le sole concessioni delle cellette destinate a contenere i resti mortali provenienti da inumazione all'atto del decesso ovvero a contenere le ceneri derivanti da cremazione di salme all'atto del decesso.
4. Le norme generali per le concessioni di cui gli articoli precedenti del presente regolamento valgono anche per le cellette ossario.
5. Le ossa saranno contenute in cassette di lamiera zincata o sacchetti di plastica sigillati ed etichettati.
6. E' consentita l'estumulazione di resti dalle cellette ossario per trasferimento in altro cimitero o per collocarli in loculi già riservati o cappella di famiglia, previo pagamento della tariffa prevista per le operazioni cimiteriali da effettuare.

7. La rinuncia alla suddetta concessione non dà diritto ad alcun rimborso.
8. È consentito il collocamento di resti ossei e ceneri in avelli e cellette ossario già occupate, nei limiti della capienza di ogni singolo avello.

Art. 26
Apertura dei sepolcreti

I sepolcreti, collettivi ed individuali, non possono essere aperti senza ordine dall'Amministrazione pervio pagamento della tariffa stabilita .

Art. 27
Sepolcreti intestati a comunità, congregazioni, unioni

Nelle concessioni a comunità, congregazioni ed unioni sono ammessi alla sepoltura i soli e rispettivi membri.

La richiesta di tumulazione deve essere accompagnata da una attestazione indicate l'appartenenza e la data di iscrizione alla comunità, congregazione od unione.

Nei sepolcreti suddetti non possono essere accolte salme in numero superiore alla capacità degli avelli esistenti.

Le comunità, congregazioni ed unioni, nei contratti con i loro membri, devono uniformate le norme di concessione a quelle praticate del Comune ed in quanto non contrastanti con precedenti patti scritti.

Art. 28
Divieto di cessione d'uso per atto tra vivi

Resta vietato il trasporto del diritto d'uso sulle sepolture famigliari per atto tra vivi, anche allo scopo di evitare ogni tentativo di speculazione.

In via di eccezione, il Comune può riconoscere e dare il proprio consenso alla validità di tale trapasso, con conseguente rilascio di nuova concessione amministrativa in favore del titolare della cessione, solo in casi di provata necessità (come emigrazione, estinzione delle famiglie e casi similari).

Il Comune può rifiutare il consenso, e deve sempre negarlo quando si tratti di persone od Enti che possono farne oggetto di speculazione.

Art. 29
Estinzione delle concessioni prima della scadenza

Le concessioni di avelli, cellette ossario, cappelle o tombe di qualsiasi natura estinguono e seguito di:

- a) rinuncia per trasferimento, cambio o raccolta di resti mortali;
- b) revoca;
- c) decadenza.

Art. 30 *Rinuncia delle concessioni*

Una tumulazione può essere rinunciata in qualsiasi momento sempreché non ricorrano gli elementi per la decadenza.

Il trasferimento di salme da un luogo all'altro dello stesso cimitero, il trasferimento fuori del territorio comunale, l'estumulazione della salma per fare luogo alla tumulazione di altra salma di famiglia ed il trasferimento forzoso per cause di pubblica utilità costituiscono rinuncia alla concessione.

Art. 31 **Rimborso per sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza**

Nel caso di sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza l'Amministrazione Comunale, a richiesta degli aventi diritto alla concessione, procede al rimborso come di seguito indicato:

- 1) per sepoltura rinunciata senza mai essere stata occupata:**
 - fino a cinque anni dalla data di decorrenza della concessione il 60% della tariffa in vigore;
- 2) per sepoltura rinunciata a causa di trasferimento od esumazione della salma:**
 - entro due anni dalla data di decorrenza della concessione 30% della tariffa in vigore;

Art. 32 *Revoca*

Per causa di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura o tumulazione, dandone congruo preavviso ai concessionari ed accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

Nel caso di revoca di sepoltura privata, avello o celletta ossario, con diritto di perpetuità, l'indennizzo può consistere, a scelta del concessionario:

- 1) per sepoltura privata:
 - a) in un numero di avelli/cellette ossario pari a metà del valore del terreno già occupato dalla tomba, valutato con la tariffa vigente;
 - b) liquidazione in denaro con la valutazione sopra indicata;
- 2) per avello/celletta ossario:
 - a) in altro avello/celletta ossario analogo;
 - b) liquidazione in denaro del valore del loculo, valutato con la tariffa vigente;

Per i casi di cui ai punti a) la concessione avrà la durata di anni 40 per gli avelli e di anni 40 per le cellette ossario.

L'Amministrazione Comunale deve revocare la concessione qualora nel sepolcro vengano accolte, a scopo di lucro, salme al di fuori di quelle che vi hanno diritto ai sensi dell'art. 90 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Art. 33 *Decadenza*

Si intende decaduta dal diritto di concessione la sepoltura non sistemata a norma di regolamento, inadempiente alle obbligazioni della concessione, abbandonata .

Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di polizia mortuaria lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, in seguito mancata manutenzione, è considerato quale abbandono della sepoltura stessa.

Art. 34 *Procedura per dichiarazione di decadenza*

A termini dell'art. 63 del regolamento di polizia mortuaria il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti o in stato gravemente indecoroso a seguito di mancata manutenzione od in stato di abbandono.

Deve essere notificata al concessionario o agli aventi diritto, con atto del Sindaco, specifica diffida per la esecuzione delle opere ritenute necessarie.

Decoro infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze da giustificare una eventuale proroga, viene dichiarata la decadenza della concessione con atto dell'Amministrazione da notificarsi al concessionario od agli aventi diritto.

Qualora il concessionario o gli aventi diritto non risultassero reperibili sarà apposto avviso sulla sepoltura, attestante lo stato di abbandono, per la durata di sei mesi.

Trascorsi sei mesi senza che siano state proposte opposizioni o sia stato provveduto al decoro ripristino del sepolcro , la decadenza della concessione viene dichiarata mediante atto deliberativo.

Art. 35 *Conseguenze della decadenza*

A seguito di pronuncia decadenza il Comune provvede alla estumulazione delle salme le cui spoglie o resti mortali sono destinati al campo di consumazione o sono posti in cellette ossario concesse con ogni esenzione di spesa, mentre vengono distrutti i resti del feretro.

Quando possibile le cassette ossario possono essere lasciate nel sepolcreto dopo gli eventuali lavori di restauro.

Deve essere redatto apposito verbale per le operazioni suddette.

Nel caso di dichiarata decadenza tutto ciò che è posto sulla sepoltura cade in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere o esigere alcun rimborso.

Il Comune può disporre dei sepolcreti sgombri per gestirli direttamente dopo il restauro o concederli a terzi richiedenti .

Art. 36
Cremazioni

Affinché si possa procedere alla cremazione di una salma, è necessario che il defunto abbia espresso tale volontà con il testamento o mediante iscrizione ad una società di cremazione, in mancanza tale volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Al fine del rilascio è necessario presentare i seguenti documenti:

- Disposizione testamentaria o iscrizione a società di cremazione, in mancanza sottoscrizione di apposito atto da parte del coniuge o dei parenti più prossimi presso gli uffici comunali competenti;
- Copia dell'atto di morte;
- Certificato del medico curante con firma autenticata o del medico necroscopico dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Nel certificato del medico deve essere indicato se il defunto era portatore di pace-maker, in caso affermativo occorre provvedere alla rimozione.

Alle spese per la cremazione per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al Cimitero provvede la famiglia del defunto.

La Giunta comunale può adottare iniziative volte ad agevolare e incentivare la cremazione da definirsi con apposito atto deliberativo.

Ad avvenuta cremazione le ceneri possono essere:

- Inumate o tumulate in un Cimitero. L'urna può essere collocata nelle cellette o in avelli, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 80 del regolamento polizia mortuaria D.P.R. 285/1990.
- Affidate secondo le norme del successivo articolo "*affidamento urne cinerarie per la conservazione*".
- Disperse secondo i modi del successivo articolo "*dispersione ceneri*".

E' consentito cremare i resti mortali o resti ossei di persona inumata da almeno 10 anni e tumulata da almeno 20, previo consenso dei familiari. In caso d'irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi 6 (sei) mesi dalla pubblicazione all'Albo pretorio e sulla lapide di uno specifico avviso.

Per il trasporto e la cremazione dei resti mortali e ossei, le autorizzazioni sono rilasciate dal competente ufficio del comune.

Per la cremazione dei resti mortali e ossei non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e successive modifiche.

Art. 37
Affidamento Urne Cinerarie per la conservazione

E' consentito ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri di un proprio caro a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

La volontà dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto stesso (testamento olografo, iscrizione a società di cremazione, ecc.) o attraverso una dichiarazione resa avanti a un pubblico ufficiale dal coniuge, ove presente e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più

prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. in caso di mancanza del coniuge e dei parenti di primo grado.

Il Comune di Felino è competente ad autorizzare l'affidamento delle ceneri che saranno custodite nell'ambito del territorio comunale.

Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento dell'urna il familiare avente titolo deve inoltrare richiesta scritta.

Nel registro affidamento ceneri tenuto dal responsabile dei servizi cimiteriali, sono individuate le identità dei familiari a cui sono state affidate le urne e le generalità di corrispondenti defunti e relative variazioni.

L'autorizzazione all'affidamento conterrà le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. Il nome dell'affidatario unico, o indicato in vita dal defunto o espresso dalla famiglia tenuto conto dei criteri
2. Il luogo di conservazione presso l'abitazione corrispondente a residenza o domicilio (con indicazione dello stesso) o in altro luogo chiuso di proprietà o di chi vi abbia la piena disponibilità individuata. In ogni caso il luogo di conservazione deve caratterizzarsi per stabilità e protezione contro ogni profanazione.
3. L'urna cineraria non può essere ceduta a persone differenti dall'affidatario o abbandonata o resa oggetto d'indebito utilizzo.
4. L'affidatario e i suoi eredi hanno l'obbligo di consegnare l'urna al servizio cimiteriale che la prende in carico a tutti gli effetti e assicurare la sua conservazione all'interno del Cimitero con i modi previsti dalla normativa in vigore, nel caso in cui non si intendesse o non si potesse conservare ulteriormente. Qualora gli eredi dell'affidatario intendessero proseguire l'affidamento, dovranno segnalare al servizio cimiteriale in forma scritta la propria volontà, indicando il nome del nuovo affidatario unico e il luogo di conservazione.
5. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'eventuale nuovo luogo di conservazione nel caso in cui si rendesse necessario mutare quello originario. Il nuovo luogo dovrà avere le medesime caratteristiche del precedente.
6. In caso di spostamento di residenza fuori del territorio comunale l'affidatario dovrà comunicare la conservazione delle ceneri al Comune di residenza. Chi avesse ottenuto in affidamento urne cinerarie da altro Comune dovrà comunicare ai servizi cimiteriali
7. del Comune di Felino tale condizione all'atto di ottenimento della residenza
8. L'affidatario dovrà dichiarare di non alienare e non manomettere i sigilli dell'urna e i dati anagrafici del defunto riportati sulla medesima:
 - L'inesistenza d'impedimenti alla consegna derivanti da vincoli fissati dall'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza o derivanti da ragioni di carattere igienico-sanitario;
 - Di garantire l'accesso ai locali di conservazione al fine della verifica delle condizioni di conservazione da parte dell'assegnatario.
 - Di essere informati che le condizioni di affidamento, se non rispettate, determinano l'applicazione di sanzioni.

Art. 38

Dispersione delle Ceneri

La L.R. n. 19/2004 e la direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/2005 consentono di eseguire la dispersione delle ceneri di un proprio caro a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto (testamento olografo, iscrizione a società di cremazione, ecc.) o attraverso una dichiarazione resa avanti un pubblico ufficiale dal coniuge, ove presente o dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. in caso di mancanza del coniuge e dei parenti di primo grado.

Il Comune di Felino è competente ad eseguire la dispersione delle ceneri:

- Di persona che muore nel territorio del Comune di Felino.
- Di persona che muore fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna, ma che in vita risiedeva nel Comune di Felino.
- Conservate nel territorio comunale.

L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso. Nel caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune, dove sono custodite le ceneri.

Nel caso in cui la dispersione debba avvenire fuori dal territorio comunale, prima di concedere l'autorizzazione, il Comune si riserva di informare il Comune nel cui territorio dovrà avvenire la dispersione ed ottenere il nulla-osta di eventuali enti interessati.

La dispersione dovrà avvenire in stretta ottemperanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

E' possibile eseguire la dispersione delle ceneri nel territorio della Regione Emilia Romagna ed esclusivamente al di fuori dei centri abitati.

In particolare è possibile fare la dispersione:

- In un'area a ciò destinata all'interno del Cimitero.
- In mare, in fiume o in un lago, in zone libere da manufatti;
- In natura, su terreno demaniale, fuori dai centri abitati;
- In natura, su terreni di proprietà privata, fuori dai centri abitati, a condizione di ottenere l'autorizzazione dei proprietari dell'area e che quest'autorizzazione non sia concessa a scopo di lucro.

La dispersione delle ceneri effettuata da personale autorizzato nei giusti spazi all'interno del Cimitero è gratuita.

Art. 39

Termini per effettuare la cremazione

La cremazione non può farsi prima che siano trascorse 24 ore dal decesso o 48 ore se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre le 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre e oltre 72 dal decesso durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini la salma deve essere inumata o tumulata, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

Art. 40

Cremazione salme stranieri

Nel caso di richiesta di cremazione di uno straniero, l'autorizzazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell'ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato (art. 24 l. 218/1995).

Deve essere pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza (con legislazione ove prevista) da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

Art. 41
Urna cineraria

Ciascun urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome de defunto e la data della morte,

Al fine di evitare eventuali profanazioni, le urne cinerarie devono essere sigillate e pertanto realizzate con materiali resistenti agli urti, infrangibili, tali da essere soggetti a chiusura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Onde evitare eventuali disperi osi, le urne devono essere realizzate con materiali porosi.

La dimensione dell'urna deve essere tale da essere contenuta in un parallelepipedo di m. 0,30 x 0,30x0,50, prevedendo un margine libero (dimensioni dell'urna m. 0,25x0,25x0,45).

Art. 42
Norma finale

Salvo per il termine disposto dall'art. 25 c. 2, le modifiche al vigente regolamento di polizia mortuaria entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che le approva.

* *** *** *